

SERVIZIO LEGISLATIVO E LEGALE

Circ. n. 13/08

Roma, 4 marzo 2008

Prot. n. 1673-986

Oggetto: **Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248**
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”

Alle Confcooperative regionali,
provinciali ed interprovinciali
Alle Federazioni nazionali
Ai Consorzi nazionali

LORO SEDI

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 febbraio 2008 (S.O.n.47), la legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del decreto mille proroghe (D.L. 248/2007) che prevede una serie di disposizioni urgenti in diversi settori.

Di seguito sono riportate le disposizioni di principale interesse per le cooperative.

L'articolo 3 (Strutture ricettive turistico-alberghiere) differisce al 30 giugno 2008 il termine concesso alle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Interno 9 aprile 1994, al fine di consentire il completamento dei lavori già avviati in materia di prevenzione degli incendi. Inoltre, sancisce che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.

L'articolo 6 (Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali):
al comma 1 proroga il termine per la scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza di INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA, fino alla

scadenza dei Consigli di amministrazione. Si segnala, in proposito, che le date di scadenza dei Consigli di amministrazione dei richiamati enti previdenziali sono, rispettivamente, il 3 giugno 2008 (I.N.A.I.L.), il 4 giugno 2008 (I.N.P.D.A.P. e I.P.S.E.M.A.) e il 5 giugno 2008 (I.N.P.S.);

al comma 2 bis consente di colmare il vuoto retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre hanno lasciato il posto di lavoro per il raggiungimento del pensionamento di vecchiaia, ma avrebbero potuto ricevere il rateo di pensione soltanto con la finestra di uscita prevista dalla riforma sul welfare. In questo modo al lavoratore, con il reintegro nel posto di lavoro, è garantita la retribuzione fino al trattamento di quiescenza.

L'articolo 7 (Lavoro) :

al comma 1, in materia di lavoro irregolare, differisce il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi al 30 giugno 2008;

al comma 2 proroga il termine per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria al 30 settembre 2008;

al comma 2-bis differisce al 30 settembre 2008 il termine per la stipula degli accordi prodromici alla trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, in base alla specifica disciplina di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), previsto originariamente per il 30 aprile 2007 dall'articolo 1, comma 1192, della medesima legge finanziaria;

al comma 3, relativamente a misure organizzative a favore dei processi del lavoro, proroga lo svolgimento dell'attività del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare al 31 gennaio 2008; dopo tale termine si prevede che le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, siano trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento;

al comma 4 prevede che, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Pertanto, i contratti da utilizzare ai fini del trattamento economico sono quelli stipulati dalle maggiori organizzazioni rappresentative tra cui Confcooperative, Legacoop e Agci, con CGIL, CISL e UIL.

al comma 4-bis prevede una specifica deroga all'applicazione della disciplina in materia di licenziamenti collettivi di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991, disponendo che tale disciplina non si applica ai lavoratori impiegati in imprese che svolgono servizi di pulizia in appalto allorché, in caso di cessazione di appalto, i lavoratori dell'impresa cessante impiegati nel medesimo appalto siano riassunti dall'impresa subentrante con la garanzia delle stesse condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva.

L'**articolo 22-ter (Disagio abitativo)** sospende gli sfratti fino al 15 ottobre 2008 in attesa della compiuta realizzazione dei programmi già previsti e finanziati dal piano straordinario di edilizia residenziale pubblica che prevede il recupero di circa 12.000 alloggi destinati prioritariamente a garantire il passaggio da casa a casa per i soggetti sfrattati.

L'**articolo 22 septies (Autotrasporto)** differisce al 31 dicembre 2008 il termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio di attività di autotrasporto.

L'**articolo 26 (Agricoltura e consorzi agrari)**, detta una serie di disposizioni in materia di agricoltura, nello specifico:

al comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari ed il termine per l'adeguamento degli statuti. In particolare, il differimento del termine al 31 dicembre 2008 per l'adeguamento degli statuti comporta che i consorzi agrari fino all'esercizio 2008 potranno continuare ad applicare il regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente senza documentare i rapporti con soci e terzi, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile (sul punto si è in attesa di conferma dell'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Inoltre, stabilisce che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio venga revocata dall'autorità amministrativa preposta alla vigilanza, ovvero dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole. Dall'attuazione del comma in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

al comma 4 riapre il termine entro il quale, ai sensi del D.L. n. 149/1993, i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza potevano presentare domanda per l'accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle cooperative stesse. Il nuovo termine, che scade perentoriamente il 30 marzo 2008 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame: termine così modificato, rispetto ai sessanta giorni previsti nel testo originario del D.L., con un emendamento approvato dalle Commissioni riunite I e V), decorre esclusivamente per i soci di cooperative che hanno presentato a suo tempo domanda per i benefici di cui al D.L. n. 149, venendone esclusi con il codice D4 per mancato rispetto dei termini.

Il comma 4 richiede inoltre che siano soddisfatti i seguenti ulteriori elementi:

- che all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento le garanzie si riferiscano a crediti ancora in essere nei confronti dei soci;
- che l'accollo avvenga nel limite delle risorse già stanziato.

al comma 7 bis differisce dal 1° gennaio 2008 al 1 gennaio 2009 il termine per l'installazione degli apparati radio previsti dall'articolo 28 del DM n. 218/2002 a bordo delle navi da pesca che effettuano la navigazione oltre tre miglia dalla costa.

L'**articolo 29 (Rottamazione di autoveicoli)** differisce alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, gli incentivi per la rottamazione di

autoveicoli (accompagnata da un bonus e dall'abbonamento al trasporto pubblico locale o al servizio di *car sharing*) e per la sostituzione di automobili euro 0, euro 1, euro 2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997, con altre di categoria euro 4 ed euro 5 con bassa emissione di CO₂.

L'articolo 29-bis (Installazione impianti in edifici) attraverso una novella all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006[180], dispone l'ulteriore proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine ultimo per l'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001. La richiamata disposizione del decreto-legge n. 300 prevede, al primo periodo, la proroga del termine di entrata in vigore di tale disciplina fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici (previsto dall'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203), e, comunque, nel testo modificato dalla legge di conversione, non oltre il 31 dicembre 2007.

L'articolo 29-quater (Camere di commercio) dispone l'emanazione di norme di modifica del regolamento di cui all'Articolo 12, comma 3, della Legge 580/1993. Trattasi del D.M.501/1996 che regola le modalità di partecipazione delle Organizzazioni di rappresentanza al concorso dei seggi camerali.

Con sentenza n. 374 del novembre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile - a seguito di entrata in vigore delle modifiche al Titolo V della Costituzione- il ricorso gerarchico allo Stato avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale in materia di rinnovo dei Consigli Camerali.

Non sono quindi più ammissibili per il futuro i ricorsi gerarchici impropri di cui all'articolo 6 del D.M. 501/1996.

Come anche richiamato esplicitamente dalla sentenza, qualora nel caso concreto l'Autorità regionale dovesse violare i criteri di costituzione dei Consigli Camerali, le Organizzazioni danneggiate avrebbero a disposizione il ricorso all'Autorità giurisdizionale (TAR) .

L'articolo dunque è volto a modificare il predetto D.M. 501/1996, al fine di renderlo conforme alla sentenza della Corte Costituzionale.

L'articolo 30 (Ambiente) proroga al 31 dicembre 2008 l'applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti da nuclei domestici e professionali.

L'articolo 32 bis (Autorizzazione integrata ambientale) novella l'articolo 2 del DL n. 180/2007 al fine di consentire e disciplinare la gestione e il funzionamento degli impianti, sia nuovi che esistenti, in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) entro il termine, fissato dall'art. 1 dello stesso decreto n. 180/2007, del 31 marzo 2008 La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame - attraverso l'introduzione di un periodo aggiuntivo al comma 1-bis dell'articolo 2 - disciplina le attività che il gestore di impianti

esistenti può attuare in sede di prima applicazione, in mancanza del rilascio dell'AIA entro il 31 marzo 2008, a condizione che la domanda di autorizzazione sia regolarmente presentata entro i termini.

I gestori in particolare possono:

- eseguire gli interventi proposti per l'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale;
- dare contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima.

La disposizione prevede inoltre che le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente:

- possano verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo;
- in tal caso, debbano riferire entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate ed all'efficacia degli interventi rispetto a quanto dichiarato dal gestore.

Viene, inoltre, precisato che le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di AIA, di esse dovendosi comunque tener conto nell'emanazione del provvedimento medesimo.

L'articolo 37 bis (Lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato):

al comma 2 conferma la disposizione dell'articolo 539 della L. del 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) di un credito di imposta per i datori di lavoro che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 incrementano i dipendenti a tempo indeterminato nelle Regioni meridionali.

Il credito è pari a 416 euro per le donne lavoratrici rientranti, ai sensi del Regolamento CE 12 dicembre 2002 n.2204, nella definizione di lavoratore svantaggiato: qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire, secondo la previsione del suddetto comma 2, qualsiasi persona che soddisfi almeno il seguente criterio: *“qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”*.

Sopprime inoltre la previsione della subordinazione dell'efficacia dei bonus per il Sud al via libera dell'Unione europea.

L'articolo 38 (Accisa sul gas naturale) proroga al 31 dicembre 2008 l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, esclusi i termoelettrici, in virtù della quale viene ridotta del 40% l'accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali; al 31 marzo 2008 il termine per l'approvazione dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Irap relativi al periodo di imposta 2007. Inoltre, dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2008 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'articolo 46 (Inabili e tariffe sociali) aggiunge quattro commi (dal comma 1-bis al comma 1-quinquies) all'articolo 8 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Con il nuovo comma 1-bis del citato articolo 8 si stabilisce che non si preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili - la quale, ai sensi del successivo nuovo comma 1-quater, deve essere accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti, e cioè dall'INPS - secondo la definizione di cui al richiamato comma 1, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68[262], ovvero con contratti di formazione e lavoro (CFL), con contratti di apprendistato, nonché con le agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata.

La norma in esame è volta sostanzialmente ad escludere i soggetti inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica dall'applicazione della disciplina vigente secondo cui il trattamento pensionistico di reversibilità a favore di figli maggiorenni viene revocato nel caso in cui il soggetto in questione svolga attività lavorativa.

Il successivo nuovo comma 1-ter prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al precedente comma non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, incrementato del 30%.

Il comma 1-bis dell'articolo in esame differisce al 30 giugno 2008 il termine fissato dal comma 375, art. 1, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/05), per l'adozione del decreto interministeriale al quale è stata rimessa la definizione dei criteri di applicazione di tariffe elettriche agevolate a favore di clienti economicamente disagiati. Lo stesso comma prevede, inoltre, l'emanazione, entro il medesimo termine del 30 giugno 2008, di un ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, con il quale le disposizioni recate dal citato comma 375 vengono estese anche al settore del gas naturale.

L'articolo 46 bis (Fondo per le politiche della famiglia) interviene sul comma 1250 dell'art.1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007): il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo, tra le varie finalità, per *“sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese ed associazioni”* (il comma 1250 della legge finanziaria per il 2007 limitava le iniziative a quelle *“adottate da enti locali e imprese”*).

L'articolo 47-bis (Enti non commerciali) prevede la possibilità di prorogare, con apposito decreto ministeriale, al 31 dicembre 2009, la sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002. Tale facoltà è stata solo in parte esercitata in quanto il decreto di attuazione emanato dal Ministro

dell'economia e finanza in data 5 ottobre 2007 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2007 della sospensione dei termini e al 31 gennaio 2008 la scadenza per il pagamento dei tributi e contributi che dovevano essere versati nell'anno 2007. Il secondo periodo dell'articolo 47-bis in esame dispone che, ai fini della suddetta proroga, il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies del citato decreto-legge n. 300 è incrementato di 700.000 euro per il 2008. Inoltre, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro.

A tali oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente (tabella A) della legge finanziaria per il 2008, attraverso la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Mannino)

All.:c.s.